MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 10

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale

E' autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilita', a nome e per conto dello Stato. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2, fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, non più in vigore dal 20 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico e sociale
Estremi	Decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345
Capo	V — Disposizioni diverse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-e-sociale/art-10-aumento-della-quota-di-partecipazione-dell-italia-al-fondo-monetario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it